

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE DI CREMONA

IL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

A.I.A.F. LOMBARDIA – SEZIONE DI CREMONA

OGGETTO : SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER I FIGLI

L'A.I.A.F. Lombardia - sezione di Cremona, trattando ogni giorno e in modo molto approfondito il tema delle spese straordinarie per i figli nel momento in cui la famiglia entra in crisi, ha ritenuto necessario, anche partendo dall'esperienza maturata presso i Tribunali di altri fori, elaborare una bozza di protocollo da proporre all'Ill.ma Presidenza del nostro Tribunale, ai signori magistrati che fattivamente si occupano del diritto di famiglia ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.


Lo scopo che AIAF Cremona intende raggiungere con questo protocollo è quello di dirimere il dibattito tra "spese ordinarie" e "spese straordinarie" che i genitori devono affrontare nell'accudire i propri figli e che sono quasi sempre fonte di forte conflittualità, fornendo a questi ultimi uno schema che evidenzi in modo chiaro ciò che gode del carattere di straordinarietà da ciò non lo ha, scopo condiviso dal Tribunale di Cremona e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.

Di qui la necessità di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa.

Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese da considerarsi spese straordinarie, che sono, in ogni caso, da:

- a) documentare;
- b) suddividere tra entrambi i genitori al 50% o nella misura ritenuta più equa nel caso di specie;
- c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.

Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento disposto (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori; del pari, alcune voci di spese straordinarie non necessitano il consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono.



Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.

Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.

SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino)

a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;

b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;

SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:

a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;

b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;

SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP

a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori,



in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

SPESE PER IL DIVERTIMENTO


con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.

Cremona, 3.12.2015


Il Presidente del Tribunale Dott. Ines Maria Luisa Marini




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona Avv. Marzia Soldani



Il Presidente di A.I.A.F. Lombardia – Sezione Cremona Avv. Chiara Tomasetti



Il Giudice referente in materia di famiglia Dott. Alessandra Medea Marucchi



Il Giudice referente in materia di famiglia Dott. Giorgio Scarsato

